

DELIBERAZIONE N° **355**
 SEDUTA DEL **15 SET. 2017**

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 D. 15 AJ

OGGETTO APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE BASILICATA PER IL TRIENNIO 2018/2021

ASSESSORE DIPARTIMENTO
 Relatore **POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**
 La Giunta, riunitasi il giorno **15 SET. 2017** alle ore **9,30** nella sede dell'Ente,

	Presente	Assente
1. Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2. Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3. Nicola BENEDETTO Componente		X
4. Luca BRAIA Componente	X	
5. Roberto CIFARELLI Componente	X	
6. Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **11** pagine compreso il frontespizio
 e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
- VISTE** la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;
- VISTA** la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA** la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";
- VISTA** la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca";
- VISTA** la D.G.R. n. 122 del 24/02/17, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni.";
- VISTA** la D.G.R. n. 483 del 26/05/17, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 122/17. Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Ulteriori Determinazioni.";
- VISTA** la D.G.R. n. 818 del 31/07/2017, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni";
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015 ed è stato nominato il dirigente dell'Ufficio sistema Scolastico ed Universitario;

VISTO il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza al Dlgs n. 33/2013;

VISTI

- l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l'art.138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)";
- l'art.139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997";
- il Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
- la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" che riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
- Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.33 "Riordino del sistema formativo integrato" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della

legge 28.3.2003, n.53", che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- l'Accordo fra il MIUR e la Regione Basilicata "Realizzazione di interventi triennali per la qualificazione, il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica" del 12-11-2009;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- L'Intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- La Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la

- stabilizzazione finanziaria”, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
- la D.G.R. n. 1207 del 08-08-2011 “Istituzione del tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione”;
 - la Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica;
 - la Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012” che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
 - la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
 - La Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
 - Il Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
 - Il Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
 - la Direttiva del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n.88/2010”;
 - la Direttiva del MIUR del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010”;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all’art. 14, comma 16, del DL 95/2012. In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, all’art. 19, comma 4 ha previsto l’aggregazione delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall’art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”) che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2013 “Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l’art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, la quale ha confermato tra le competenze in materia di Istruzione la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2014, n. 36 “Istruzioni per l’attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;
- l’Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”;
- la DGR n.1637 del 29-12-2014 “Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Basilicata 2015 – 2018”;

- la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 "Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16";
- il Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.";
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 6 luglio 2015, n. 466 inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2015/2016;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.);
- la Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.";

PREMESSO

- che l'assetto delle competenze, in materia di istruzione ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale che hanno confermato, da una parte, la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica, e dall'altro, ribadito la competenza dello Stato nelle questioni relative all'attribuzione del personale e che, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta condizionata dall'attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell'offerta;
- che nel processo di riordino avviato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province continuano ad esercitare le funzioni di "programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" (art. 1, comma 85, lett. c);
- che non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del D.L. n. 98 del 2011 per cui permangono ad oggi, le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

RITENUTO

che l'organizzazione del sistema scolastico deve tendere verso un modello che, considerando il capitale umano fattore decisivo per lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio, abbia come obiettivo primario la costruzione di un sistema organico su cui puntare per la crescita culturale e sociale della comunità regionale, attraverso la trasmissione di conoscenze e competenze, in un più ampio quadro di finalità, forme e modalità di azione, finalizzato all'inserimento

lavorativo ed a promuovere azioni mirate attraverso le quali perseguire il miglioramento delle competenze degli studenti, l'innalzamento qualitativo dell'offerta formativa e la sua armonica articolazione nel territorio;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha apportato negli ultimi anni le modifiche ritenute indispensabili per assicurare continuità e stabilità all'organizzazione ed all'offerta formativa scolastica, a garanzia, quanto più possibile, dell'equilibrio territoriale, ponendo particolare attenzione alle aree territoriali caratterizzate da criticità, di efficace esercizio dell'autonomia scolastica e di una pluralità di scelte formative, in modo da rendere pienamente fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione;

RILEVATO che la Regione intende pervenire ad un assetto della rete scolastica che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e delle dotazioni infrastrutturali, funzionali alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo, che sia frutto di forte interazione con il contesto socioeconomico e tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro;

RILEVATA l'esigenza di:

- programmare l'offerta di istruzione e formazione, secondo criteri concertati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con il contributo delle parti sociali;
- consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, per il triennio 2018/2021, attraverso la definizione di criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo;

CONSIDERATO che occorre procedere ad una programmazione della rete scolastica territoriale e dell'offerta formativa, contemperando l'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa nazionale per il sistema scolastico con l'obiettivo di migliorare sia la qualità del servizio d'istruzione che l'efficienza e l'efficacia dello stesso;

CONSIDERATO che occorre procedere alla definizione delle Linee guida in tempo utile per rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente al fine di consentire agli Enti Locali, alle Istituzioni scolastiche, alla Regione Basilicata ed all'USR di Basilicata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari;

DATO ATTO che il documento recante le "Linee Guida per il Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata per il triennio 2018/2021" è stato presentato e discusso con le componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale

permanente per l'istruzione e la formazione professionale di cui alla DGR del 8 agosto 2011 n. 1207, nella seduta del 28 agosto 2017;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione del 28 agosto 2017, tenuta presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, con le Province, l'USR, l'ANCI, le OO.SS. e l'ANP, così come da rispettivo verbale agli atti del Dipartimento;

TENUTO CONTO delle osservazioni risultanti dal verbale e dalle precisazioni pervenute dalla Provincia di Potenza;

CONSIDERATO che il numero già presente di reggenze scolastiche è destinato ad aumentare a causa dell'adeguamento del sistema scolastico ai parametri di dimensionamento nazionale;

RITENUTO pertanto opportuno porre in essere, al fine di garantire una più funzionale organizzazione degli Istituti scolastici, interventi atti a ridurre il numero delle reggenze;

RITENUTO di disciplinare criteri e procedure, nel rispetto dei citati art.138 e 139 del D.Lgs. 112/98, per la programmazione della rete scolastica della Basilicata di ogni ordine e grado così come definite nel documento "Linee Guida per il Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata per il triennio 2018/2021";

RITENUTO altresì, di approvare il documento "Linee Guida per il Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata per il triennio 2018/2021", allegato alla lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Per le motivazioni in premessa descritte

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. Di approvare il documento "Linee Guida per il Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata per il triennio 2018/2021", allegato alla lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento attraverso il quale la Regione Basilicata individua i criteri e le modalità per la programmazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ai quali gli Enti locali devono attenersi per la definizione dei rispettivi piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
2. Di dare mandato alle Amministrazioni Provinciali di predisporre i Piani di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il triennio 2018/2021, secondo quanto stabilito nell'art. 9 " procedura per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico per il triennio 2018/2021" delle citate Linee Guida;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio regionale;
4. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, sul B.U.R. Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

(Sig.ra Donata BOCHICCHIO)

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Anna PEDIO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



REGIONE BASILICATA



LINEE GUIDA
PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA REGIONE BASILICATA PER IL TRIENNIO 2018/2021
(A.S. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)



REGIONE BASILICATA

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. Quadro normativo di riferimento.....	4
3. Competenza.....	10
4. Assetto attuale (Piano dimensionamento 2015/2018).....	12
5. Dati popolazione scolastica e situazione complessiva istituzioni scolastiche	14
6. Criteri di dimensionamento della rete scolastica	17
7. Criteri di formazione delle classi	24
8. Offerta formativa	26
9. Procedura per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico 2018/2021.	29



REGIONE BASILICATA

1. PREMESSA

La Regione Basilicata con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2018/2019/2020, tenendo conto del quadro normativo e istituzionale in continua evoluzione.

L'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, nel corso degli ultimi anni, è stata infatti interessata da un ampio processo di riordino normativo. In particolare la Legge n. 56/2014 individua, tra le funzioni e le competenze attribuite alle città metropolitane e alle province la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale. Nella elaborazione delle Linee di indirizzo dovrà tenersi conto, inoltre, della avvenuta definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015, che renderà indispensabile la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica mediante l'individuazione delle esigenze prioritarie e delle soluzioni più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento. Si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la traduzione degli stessi in obiettivi operativi, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

Con i presenti indirizzi e criteri regionali, rafforzando il ruolo della programmazione anche a livello territoriale e con il contributo fondamentale delle Istituzioni locali e statali, si intende dare attuazione ad una offerta formativa che sia in grado di attuare la migliore attività didattica possibile. Tali indirizzi regionali hanno validità triennale e si intendono adeguati alla normativa di settore che regola la materia e, conseguentemente, aggiornati in modo automatico.

Nell'ambito del quadro normativo e delle presenti linee guida gli obiettivi in materia di dimensionamento scolastico prevedono la costituzione di Istituzioni scolastiche integrate e radicate sinergicamente nel territorio, funzionali ed efficienti dal punto di vista amministrativo-manageriale ed il più possibile stabili



REGIONE BASILICATA

nel medio periodo, e quindi in grado di garantire una rete di servizi scolastici il più possibile efficace ed efficiente, nel preminente interesse degli studenti e della scuola lucana e per la migliore crescita culturale, sociale, economica della Regione Basilicata.

La Regione, in questo percorso di pianificazione integrata con il territorio per la definizione dell'offerta formativa, intende avvalersi sia del contributo delle parti istituzionali, che di quelle coinvolte nei processi di istruzione, al fine di distribuire uniformemente l'offerta formativa regionale e di coordinare le risorse esistenti con i fabbisogni professionali dei territori.

Le operazioni di dimensionamento devono, pertanto, essere predisposte attraverso un ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione con le istituzioni scolastiche, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i relativi ambiti provinciali e con le organizzazioni sindacali.

2. Quadro normativo di riferimento

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;



REGIONE BASILICATA

- Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- Legge 15 dicembre 1999, n. 482 *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*;
- Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.33 *“Riordino del sistema formativo integrato”* e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4,*



REGIONE BASILICATA

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Accordo fra il MIUR e la Regione Basilicata “Realizzazione di interventi triennali per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica” del 12-11-2009;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l’adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
- D.G.R. n. 1207 del 08-08-2011 “Istituzione del tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione”;



REGIONE BASILICATA

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012"* che all'articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, che all'articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'articolo 52 in merito alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 *"Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale"*;
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 *"Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale"*;
- Direttiva del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 *"Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle"*



REGIONE BASILICATA

ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n.88/2010";

- *Direttiva del MIUR del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le "Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";*
- *Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012. In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 "Legge di stabilità 2012") che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto*



REGIONE BASILICATA

- fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2013 *“Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”*;
 - Legge 8 novembre 2013, n. 128 *“Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”*;
 - Legge 7 aprile 2014, n. 56: *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l'art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, la quale ha confermato tra le competenze in materia di Istruzione la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale*;
 - Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2014, n. 36 *“Istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”*;
 - Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 *“Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”*;
 - DGR n.1637 del 29-12-2014 *“Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Basilicata 2015 – 2018”*;
 - Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 *“Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”*;
 - Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”*;



REGIONE BASILICATA

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 6 luglio 2015, n. 466 inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s.2015/2016;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 *"Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)"*;
- Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i."*

3. Competenza

L'assetto delle competenze in materia di istruzione ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale che hanno confermato, da una parte, la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica, e dall'altro, ribadito la competenza dello Stato nelle questioni relative all'attribuzione del personale e che, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta condizionata dall'attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell'offerta.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, con il Capo III, ha avviato la riforma in chiave federalistica del servizio scolastico, trasferendo dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali numerose funzioni della programmazione e gestione amministrativa dello stesso. In particolare, l'art.138 del D.Lgs. n.112/1998, ha delegato alle Regioni la funzione di "programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale" e di pianificazione "della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili"; mentre l'art.139 ha delegato alle Province ed ai Comuni, rispettivamente per le scuole secondarie superiori e gli altri gradi d'istruzione, "la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e



REGIONE BASILICATA

l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione". La riforma del Titolo V della Costituzione ha tracciato un sistema educativo unitario in cui è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato sulle "norme generali sull'istruzione" e sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi dell'art.117 Cost. lettere m) e n).

E' attribuita, inoltre, allo Stato la competenza sulla determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (art.117, c.3).

Alle Regioni è riconosciuta, oltre alla potestà legislativa esclusiva sulla Istruzione e sulla formazione professionale (art.117, c.3), la potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione. A seguito di impugnazioni di leggi statali e regionali in materia di istruzione, con le sentenze n. 13/2004, n. 200/2009 e n.147/2012, la Corte Costituzionale ha ribadito la competenza delle Regioni in materia di "programmazione della rete scolastica", estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi "strettamente connessi" con tale competenza, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio economiche di ciascun territorio.

Nel processo di riordino avviato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province continuano ad esercitare le funzioni di "programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" (art.1,c. 85, lett. c).

Confermata la competenza programmatica delle Regioni, si ribadisce la competenza statale nelle questioni relative all'attribuzione del personale; di conseguenza la programmazione regionale resta condizionata dall'attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell'offerta.

Negli ultimi anni, il Governo è intervenuto sul sistema dell'istruzione con norme tendenti al contenimento della spesa pubblica che, attraverso drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale. In particolare, le Leggi n. 111/11 e n.183/11 hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, determinando la riduzione degli organici e delineando per i



REGIONE BASILICATA

prossimi anni la prospettiva di un possibile aumento delle criticità del sistema scolastico. La L. n. 128/2013, all'art.12, nel modificare i commi 5 e 5bis dell'art.19 della legge n. 111/2011, ha demandato ad un successivo Accordo in sede di Conferenza Unificata la fissazione dei criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi, precisando che fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale verrà adottato l'Accordo continuano ad applicarsi le regole previgenti. E' evidente che la mancata stipula dell'Accordo comporta il permanere delle disposizioni di cui all'art.19, commi 5 e 5bis della L. n. 111/2011, come modificato dalla L. n.183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è applicabile la deroga), per l'assegnazione del Dirigente Scolastico (DS) e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

4. Assetto attuale (Piano dimensionamento 2015/2018)

Il piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della Regione Basilicata per il triennio 2015/2018 è stato redatto sulla base degli atti di pianificazione territoriale elaborati dalle Province di Potenza e di Matera per i rispettivi ambiti di competenza.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1462 del 28/11/2014, ha emanato le Linee guida recanti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica regionale e le modalità e procedure per la predisposizione delle proposte provinciali.

I parametri di riferimento, così come concertati al Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente, ed adottati dalla Giunta Regionale, sono i seguenti:

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono prevedere, di norma, un numero di alunni compreso tra 600 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA.



REGIONE BASILICATA

2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche e per gli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale, il numero minimo degli alunni è ridotto a 400 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA. Si applica la riduzione delle 400 unità alle istituzioni scolastiche, composte da più punti di erogazione del servizio scolastico, di cui almeno uno sito in un comune montano.
3. Per gli istituti siti in aree ad alta densità demografica per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico, l'indice massimo di 900 alunni può essere superato, con l'indicazione di non superare, in ogni caso, i 1.200 alunni, numero massimo che si ritiene ottimale per un'adeguata gestione delle istituzioni scolastiche.
4. E' consentita una riduzione fino ad un massimo del 10% degli indici minimi, come fissati rispettivamente ai punti 1 e 2, in caso di scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento oppure di esistenza di condizioni particolari di isolamento.
5. Ove non si raggiunga il numero minimo di alunni, anche applicando la deroga prevista nei casi di cui al punto 4, si procede alla unificazione (aggregazioni/fusioni/incorporazioni) delle scuole. In particolare per il secondo ciclo di istruzione si procederà prioritariamente, al fine di salvaguardare l'identità delle istituzioni scolastiche e per una maggiore funzionalità organizzativa e didattica, all'unificazione degli istituti di istruzione di secondo grado tra loro omogenei per ordine e tipo. L'unificazione di istituti appartenenti a ordinamenti diversi va realizzata nei casi in cui sia indispensabile per garantire la permanenza della sede dell'istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento. In questo caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore".
6. Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, la nuova sede amministrativa è allocata presso l'istituzione scolastica ove sussiste la maggiore popolazione scolastica.



REGIONE BASILICATA

7. Nel caso di incorporazione di un plesso o sede distaccata di un'istituzione scolastica con un'altra istituzione autonoma, la sede amministrativa resta allocata nell'autonomia già esistente e consolidata sul territorio.
8. Il Piano, in situazioni particolari, può contenere anche proposte specifiche per le zone di confine tra aree POIS ricadenti nella stessa Provincia o ambiti funzionali, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

In merito a tale ultimo punto si rammenta che, sempre tenendo conto delle Linee guida, la programmazione della riorganizzazione scolastica è stata sviluppata su porzioni omogenee di territorio aggregando i Comuni in ambiti POIS in attesa delle evoluzioni normative riguardanti la ridefinizione delle aree territoriali omogenee.

5. Dati popolazione scolastica e situazione complessiva istituzioni scolastiche

La riduzione della popolazione nella regione Basilicata si riflette su quella scolastica. I dati monitorati degli ultimi anni sono sconcertanti anche se è possibile immaginare un assestamento della popolazione scolastica alla fine del prossimo triennio.

La diminuzione della popolazione scolastica fra l'anno scolastico 2015/2016 e 2017/2018 è indicata nelle seguenti tabelle:

POPOLAZIONE SCOLASTICA PROVINCIA DI POTENZA 2015/2017

AMBITO	A.S. 2015/2016			A.S. 2017/2018			Differenza 2017-2015		
	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale
Territoriale n.1	9.217	5.637	14.854	8.524	5.446	13.970	-693	-191	-884
Territoriale n.2	15.135	8.562	23.697	14.005	8.195	22.200	-1.130	-367	-1.497
Territoriale n.3	9.275	5.490	14.765	8.808	5.246	14.054	-476	-244	-711
Totale Provincia Potenza	33.627	19.689	53.316	31.337	18.887	50.224	-2.290	-802	-3.092



REGIONE BASILICATA

POPOLAZIONE SCOLASTICA PROVINCIA DI MATERA 2015/2017

AMBITO	A.S. 2015/2016			A.S. 2017/2018			Differenza 2017-2015		
	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale
Territoriale n.4	12.075	7.345	19.420	11.285	7.450	18.735	-790	+105	-685
Territoriale n.5	7.081	3.689	10.770	6.850	3.759	10.609	-231	+ 70	-161
Totale Provincia Matera	19.156	11.034	30.190	18.135	11.209	29.344	-1.021	-802	-846

RIEPILOGO REGIONE BASILICATA

Anni scolastici	A.S. 2015/2016			A.S. 2017/2018			Differenza 2017-2015		
Tipologia di scuole	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale	Primo Circolo	Sup. II Grado	Totale
PROV. POTENZA	33.627	19.689	53.316	31.337	18.887	50.224	-2290	-802	-3.092
PROV. MATERA	19.156	11.034	30.190	18.135	11.209	29.344	-1.021	+175	-846
TOTALE BASILICATA	52.783	30.723	83.506	49.472	30.096	79.568	-3.311	-627	-3.938

A fronte di una diminuzione totale del numero degli alunni, dall'a.s.2015/2016 (anno a cui risale il precedente dimensionamento) ad oggi, è evidente che il dimensionamento dovrà essere attuato mediante una riorganizzazione funzionale delle sedi ed ora particolare attenzione deve essere posta sulle modalità di garantire l'accesso a scuola di molti alunni residenti in comuni a forte decremento demografico dove le scuole elementari e medie sono a rischio chiusura. Bisogna tenere, inoltre, nel debito conto la situazione complessiva degli Istituti scolastici che viene evidenziata nella seguente tabella:



REGIONE BASILICATA

AMBITO TERRITORIALE 1 VULTURE - ALTO BRADANO	<p>Sono sottodimensionati gli Istituti di Atella e San Fele . <u>L'Istituto di Barile e l'Istituto di Rapolla</u> presentano una tendenza negativa che potrebbe portarli al sottodimensionamento nell'a.s.2019/2020. Gli Istituti di Genzano e Lavello I, benché dimensionati, hanno un dirigente reggente. Si contano 6 pluriclassi nella scuola primaria. A Ruvo e Rapone pluriclassi anche nelle scuole medie. Relativamente agli Istituti di scuola superiore <u>l'Istituto D'Errico di Palazzo San Gervasio</u> presenta una tendenza negativa che potrebbe portare al sottodimensionamento nell'a.s.2019/2020.</p>
AMBITO TERRITORIALE 2 POTENZA - ALTO BASENTO - MARMO PLATANO MELANDRO	<p>Sono sottodimensionati gli Istituti di Tolve , Albano , Laurenzana e Brienza. <u>Gli Istituti di Oppido L., Satriano di Lucania e Bella</u> hanno una tendenza negativa e potrebbero scendere sotto la soglia dei 400 alunni già dall'a.s.2019/2020. Gli Istituti di Avigliano Frazioni e Oppido L., benché dimensionati, hanno un dirigente reggente Si contano 24 pluriclassi nella scuola primaria. A Savoia di Lucania, Castelgrande, Castelmezzano, Pietrapertosa, Brindisi di Montagna, Trivigno e San Chirico Nuovo gravi problemi per la formazione delle classi sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado. Riguardo le scuole superiori risulta sottodimensionato l'Istituto E.Fermi di Muro Lucano.<u>L'Istituto Nitti di Potenza</u> ha una tendenza negativa che prelude ad un sottodimensionamento nell.a.s. 2019/2020.</p>
AMBITO TERRITORIALE 3 VAL D'AGRI - LAGONEGRESE -POLLINO	<p>Sottodimensionati gli Istituti di Sant'Arcangelo con codice meccanografico PZIC89100E, Moliterno, Spinoso , Tramutola e Viggianello. <u>L'Istituto di Latronico e l'Istituto omnicomprensivo di Corleto Perticara</u> presentano una tendenza negativa che potrebbe portare al sottodimensionamento già nell'a.s.2019/2020. Gli Istituti di Sant'Arcangelo Castronuovo, Senise, Viggiano, Rotonda , benché dimensionati, hanno un dirigente reggente Si contano 44 pluriclassi nella scuola primaria. A Nemoli, Gallicchio, San Chirico Raparo, Terranova, San Costantino Albanese, Castronuovo, San Martino D'Agri, Armento, gravi problemi e pluriclassi anche nelle scuole Medie. Le scuole superiori presentano una situazione di sottodimensionamento per l'Istituto D'Alessandro di Lagonegro. <u>L'Istituto Ruggero di Lauria</u> presenta un decremento che potrebbe determinare il sottodimensionamento nell'a.s.2019/2020.</p>
AMBITO TERRITORIALE N. 4 -MATERA	<p>Sottodimensionato l'Istituto di Irsina, comune "non montano" ma in condizione di isolamento dal resto della Basilicata. Sottodimensionato anche l'Istituto di Salandra. Entrambi gli istituti hanno un dirigente reggente. Sottodimensionati l'Istituto di Grassano e di Tricarico. Risultano invece sovradimensionati gli Istituti di Matera (ex S.M. Pascoli) con 1448 alunni e l'Istituto di Bernalda con 1358 alunni. Nell'ambito sono presenti 6 pluriclassi di scuola primaria. Si rileva una situazione di sostanziale stabilità della popolazione scolastica nell'intero delle scuole superiori di II grado. Solo nel Liceo Scientifico Dante</p>



REGIONE BASILICATA

	<p>Alighieri e nell'Istituto Loperfido- Olivetti di Matera si registra un lieve decremento. Quest'ultimo ha un dirigente reggente.</p> <p>L'Istituto superiore Carlo Levi di Tricarico presenta una tendenza negativa che potrebbe portare al sottodimensionamento già per l'a.s.2019/2020.</p>
AMBITO TERRITORIALE N. 5 - MATERA	<p>Sottodimensionato solo l'istituto di Tursi con dirigente reggente.</p> <p>L'Istituto di Montalbano Jonico, sebbene dimensionato, ha un dirigente reggente. L'Istituto Isabella Morra di Valsinni presenta una tendenza negativa che potrebbe portare al sottodimensionamento nell'a.s.2019/2020.</p> <p>Sono presenti 16 pluriclassi nella scuola primaria.</p> <p>Anche in quest'ambito, relativamente alle scuole di istruzione secondaria di II grado, si rileva una situazione di sostanziale stabilità. Gli Istituti superiori Manlio Capitolo di Tursi e Pitagora di Policoro presentano una tendenza negativa che potrebbe portare al sottodimensionamento già nell'a.s.2019/2020. L'Istituto superiore Felice Alderisio di Stigliano è sottodimensionato ed ha un dirigente reggente.</p>

Riepilogando, la situazione attuale nella Regione Basilicata è quella di un decremento, dall'anno 2015 al 2017, di 3.938 alunni e del sottodimensionamento di n.19 Istituti scolastici, mentre, entro l'a.s.2019/2020, si prevede un sottodimensionamento di ulteriori 14 Istituti.

6. Criteri di dimensionamento della rete scolastica

La Regione Basilicata ha apportato negli ultimi anni le modifiche ritenute indispensabili per assicurare continuità e stabilità all'organizzazione e dall'offerta formativa scolastica, a garanzia, quanto più possibile, dell'equilibrio territoriale, ponendo particolare attenzione alle aree territoriali caratterizzate da criticità, di un efficace esercizio dell'autonomia scolastica e di una pluralità di scelte formative, in modo da rendere pienamente fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione. La Giunta regionale si pone come obiettivo di legislatura la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento delle competenze degli studenti, l'innalzamento qualitativo dell'offerta formativa e la sua armonica articolazione nel territorio, secondo le seguenti direttrici di governo:



REGIONE BASILICATA

- sostenere gli studenti in difficoltà attraverso azioni di recupero delle competenze, misure di sostegno educativo e psicologico, sussidi e incentivi economici;
- incentivare e sostenere gli insegnanti nello sforzo di innovazione degli approcci, dei metodi e delle tecnologie educative;
- riservare particolare attenzione al potenziamento e alla riqualificazione degli interventi di orientamento degli studenti, e delle rispettive famiglie, per favorire scelte oculate dei percorsi formativi e scolastici, privilegiando l'orientamento formativo, per garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- promuovere politiche formative affinché gli allievi vivano la scuola come comunità educativa e inclusiva che fornisce appropriati strumenti di lettura e di acquisizione delle conoscenze, che si pone come luogo di formazione, favorendo lo sviluppo di relazioni, scambi comunicativi e contaminazioni culturali;
- valutare il patrimonio edilizio scolastico esistente attraverso l'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica in modo da garantire la costante riqualificazione e manutenzione degli edifici in modo funzionale ai bisogni educativi;
- costruire una governance dell'istruzione e della formazione che consenta la programmazione partecipata con le realtà territoriali attraverso la costruzione di dati e basi conoscitive adeguate, metodi di monitoraggio e valutazione finalizzati alla pianificazione degli interventi;
- razionalizzare il quadro delle istituzioni scolastiche salvaguardando il servizio offerto e intervenendo sulle istituzioni scolastiche con meno di 400 studenti, accorpandole con altre realtà del territorio idonee ad accogliere la nuova utenza, sia per distanza, sia per dotazione infrastrutturale;
- costruire un sistema di formazione e istruzione terziario tecnico professionale che permetta di rispondere alle strategie di qualificazione della forza lavoro nel territorio della Basilicata e di collegare formazione, ricerca applicata e impresa;



REGIONE BASILICATA

- promuovere una riorganizzazione dell'offerta scolastica, garantendo una copertura adeguata per tutti i territori, evitando duplicazioni e favorendo l'evoluzione dell'offerta in relazione alle esigenze del mercato del lavoro;
- procedere al rafforzamento del raccordo fra scuola, alta formazione e mondo del lavoro, che potrà avere importanti effetti di ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione dei giovani e garantire una transizione più rapida al primo impiego.

In questo contesto, il Piano di dimensionamento scolastico, che definisce l'articolazione territoriale delle autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio per le scuole di ogni ordine e grado, è uno dei principali strumenti in capo al governo regionale. Il miglioramento e l'innovazione della scuola sono infatti strettamente legati ad un'opportuna organizzazione della rete scolastica necessaria per attuare politiche incisive e strutturate nel tempo.

Le presenti Linee Guida rappresentano lo strumento attraverso il quale la Regione Basilicata individua i criteri e le modalità per la programmazione della rete scolastica ai quali gli Enti locali devono attenersi per la definizione dei rispettivi Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Le operazioni relative alla predisposizione del Piano di Dimensionamento saranno improntate alla massima collaborazione con gli Enti Locali, con le istituzioni scolastiche, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le organizzazioni sindacali secondo l'approccio di programmazione territoriale partecipata, attraverso un ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione al fine di favorire la massima partecipazione al processo a tutti i soggetti interessati.

Relativamente alla definizione della rete scolastica si stabiliscono i seguenti obiettivi:

- garantire stabilità e continuità al sistema scolastico regionale, al fine di assicurare un'offerta formativa di eccellenza in spazi coerenti con le innovazioni determinate dalle evoluzioni della didattica, dalle tecnologie digitali e funzionali ai sistemi di insegnamento ed apprendimento più avanzati.



REGIONE BASILICATA

- superare il modello delle pluriclassi nella prospettiva di mantenere livelli didattici e formativi orientati alla qualità del servizio e all'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.
- proporre un'offerta formativa di II grado di alto livello, che tenga conto delle specificità territoriali, garantisca parità di accesso all'istruzione superiore a tutti gli studenti, assicuri alle scuole dotazioni strumentali adeguate, favorisca capacità di confronto, interazione con le istituzioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.
- sostenere la costituzione e lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori per costruire un'offerta formativa altamente specializzata in linea con le realtà economico sociali territoriali e richiesta dalle imprese in settori strategici dell'economia regionale.
- strutturare un legame funzionale tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale, dell'università e del lavoro.

Il dimensionamento scolastico, fermi restando i principi sopra richiamati e l'effettivo impegno a garantire il diritto all'istruzione nei confronti degli studenti, dovrà essere programmato e definito anche secondo i seguenti aspetti di carattere generale:

- a) Sistema dei trasporti e dei collegamenti
- b) Aspetti socioculturali territoriali
- c) Andamento demografico e coerente distribuzione degli studenti fra scuole
- d) Analisi strutturale ed efficienza degli Istituti scolastici
- e) Reali opportunità occupazionali nel contesto territoriale
- f) Mantenimento dei piccoli plessi di scuola dell'infanzia
- g) Salvaguardia di plessi della scuola primaria in aree particolarmente disagiate.

In continuità con la programmazione precedente, è necessario avviare l'iter procedimentale, finalizzato al dimensionamento della rete scolastica per il prossimo triennio, tenendo conto della normativa vigente. Si dovrà, inoltre, tener conto della definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 dell'art. 1 della



REGIONE BASILICATA

L. 107/2015, avvenuta con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del 4/03/2016 prot.422 che ha suddiviso il territorio regionale in cinque ambiti territoriali, individuati sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche del territorio, nonché delle specificità delle aree interne e di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto. La programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in armonia con quanto disposto dalla normativa in materia, sulla base della configurazione e della particolarità dei territori e dei bacini di utenza, dovranno tener conto delle esigenze prioritarie e delle soluzioni più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento oltre che delle proiezioni sulla popolazione scolastica, determinata dall'andamento demografico. I dati della popolazione scolastica regionale presentano una criticità determinata dalla presenza di numerosi Istituti scolastici già sottodimensionati e le proiezioni sulla riduzione scolastica segnalano che, in alcuni Istituti, con sede in aree a forte decremento demografico, vi saranno notevoli difficoltà a formare pluriclassi sia nella scuola primaria che secondaria.

E' necessario, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali. E' necessario, pertanto, procedere all'eliminazione della deroga del 10% prevista nel precedente piano di dimensionamento perché questa accentua la presenza di pluriclassi e di reggenze. Tranne che per le scuole primarie che dovrebbero essere mantenute nei territori dove attualmente funzionano, in considerazione delle esigenze delle famiglie e per evitare che i bambini vengano sottoposti alla pendolarità, per le secondarie di I grado appare preferibile l'accorpamento al fine di eliminare le pluriclassi. Dove c'è la possibilità, tenendo conto dei centri aggregatori vicini e del sistema di trasporto esistente, sarebbe opportuno provvedere ad assicurare l'assistenza a bordo per i tempi di percorrenza.



REGIONE BASILICATA

D'intesa con gli Uffici scolastici Provinciali e Regionale della Basilicata, al fine di limitare le pluriclassi ovvero nel caso di impossibilità di formazione di almeno una classe nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni potranno essere iscritti presso altro Istituto del centro aggregatore individuato in accordo con i Comuni e le famiglie e in base al sistema di trasporto esistente.

Il "centro aggregatore" è il Comune che può essere sede, oltre che delle scuole del primo ciclo, anche di Istituti superiori di secondo grado e che, anche per tale ragione, ha servizi di trasporto pubblico già organizzati anche per gli studenti.

Garantire la presenza di Licei Tecnici e Professionali in tutti e 5 gli Ambiti territoriali bloccando però il proliferare di indirizzi all'interno della stessa istituzione scolastica perché la duplicazione degli orientamenti indebolisce gli istituti in quanto l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi determina effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell'offerta; in una regione dove diminuisce la popolazione scolastica l'aumento degli indirizzi favorisce la polverizzazione delle iscrizioni.

In controtendenza si rileva che la popolazione scolastica del CPIA è in crescita, ciò soprattutto per la forte presenza di immigrati in regione, e conferma la rilevanza di tale Istituto. Occorre procedere al rafforzamento dei CPIA circa il potenziamento del numero dei docenti, tenuto conto del fatto che la regione ha una forte presenza di immigrati. Occorre sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi didattici in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti, favorire il recupero di coloro che hanno lasciato il sistema di istruzione prematuramente e, quindi, la diminuzione della dispersione scolastica. Si porrà particolare attenzione nell'adottare specifici atti di programmazione affinché gli enti locali competenti garantiscano in ogni provincia sedi adeguate corredate di aule e laboratori, necessari a garantire la piena operatività dei C.P.I.A.



REGIONE BASILICATA

La Regione conferma il servizio della scuola in ospedale quale realtà continua e strutturata che consente ai bambini e ai ragazzi malati lungodegenti di esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera, a partire dalla scuola dell'infanzia. Ciò dovrà avvenire attraverso l'accoglienza dell'alunno in ospedale, la personalizzazione dei percorsi formativi, il raccordo con la scuola di provenienza, la programmazione, lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di esame, il coinvolgimento attivo delle famiglie, la collaborazione con gli operatori sanitari e con tutti i soggetti connessi alla tutela del diritto allo studio.

A fronte degli obiettivi su esposti ed alle situazioni di contesto su evidenziate, si riportano di seguito i criteri a cui dovranno attenersi gli Enti competenti nella redazione dei propri piani di dimensionamento relativamente alla definizione delle autonomie scolastiche, alla definizione dei punti di erogazione del servizio, dei CPIA e dell'offerta formativa.

1. le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
2. per le istituzioni scolastiche in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
3. procedere, per quanto possibile, alla riduzione delle pluriclassi;
4. prevedere, nelle scuole del primo ciclo, (infanzia, primaria e secondaria di I grado), nell'ambito dello stesso grado di istruzione e dello stesso comune, un numero di plessi coerente rispetto al numero degli alunni, così da evitare la distribuzione di un esiguo numero di alunni su più plessi e ridurre il numero delle pluriclassi;
5. evitare che, nel comune in cui insiste un Istituto Comprensivo, vi siano punti di erogazione aggregati ad Istituti Comprensivi con sede in diverso comune; ciò al fine di ridurre il numero dei plessi e garantire omogeneità all'offerta formativa di un territorio;
6. prevedere che il corso di studi di ciascun grado di istruzione si svolga in un unico punto di erogazione, evitando, per esempio, situazioni in cui parte del percorso formativo sia svolto in un plesso e parte in un altro;



REGIONE BASILICATA

7. procedere agli accorpamenti nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla normativa vigente e prevedere l'accorpamento in corso d'opera anche di quelle che dovessero prevedibilmente scendere sotto i parametri minimi durante il triennio di validità del piano con l'obiettivo di consentire una migliore gestione organizzativa e didattica delle scuole. Vanno evitate operazioni di accorpamento che raggiungono appena la soglia minima perché in questo modo si rende molto probabile quando perfino inevitabile la necessità di reintervento in tempi eccessivamente brevi e spesso coinvolgendo altre Istituzioni scolastiche.
8. la fusione degli istituti di secondo grado deve realizzarsi preferibilmente tra istituti di istruzione di secondo grado tra loro omogenei per ordine e tipo. L'unificazione di istituti di diverso ordine e tipo va realizzata nei casi in cui sia indispensabile per garantire la permanenza della sede dell'istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento. In questo caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore".
9. nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, la Presidenza è allocata nel Comune aggregatore ove sussiste la maggiore popolazione scolastica.
10. nel caso di incorporazione di un plesso o sede distaccata di un'istituzione scolastica con un'altra istituzione autonoma, la sede della Presidenza resta allocata nell'autonomia già esistente e consolidata sul territorio.
11. solo nelle località che si trovino in condizioni di particolare conclamato isolamento possono permanere istituti omnicomprensivi; non potranno esserne costituiti nuovi rispetto a quelli già esistenti.

7. Criteri di formazione delle classi

In base alla normativa vigente (art.3 del Decreto interministeriale Organici 2015/16) "le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le classi iniziali di ciclo



REGIONE BASILICATA

delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

La normativa vigente differenzia, inoltre, la consistenza numerica degli alunni per classe in base all'ordine e grado d'istruzione.

Si riportano, distintamente per ordine e grado di scuola, i limiti minimo e massimo di alunni per classe fissati dal citato d. P.R. n. 81/2009 che continuano a permanere quali parametri per la formazione delle classi, anche se la L. n. 107/2015, art.1, comma 84, ha stabilito, in linea di principio e relativamente all'autonomia dei dirigenti scolastici, che "Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità".

Ordini/grad i	N. minimo alunni	N massimo alunni	N. alunni elevabile	N. classi a tempo pieno	N. alunni comuni montani	N. alunni pluricla sse	Deroghe d. P.R. 81/09 (artt.4-5-6)
Infanzia	18	26	29		8		Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata. Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti
Primaria	15	26	27	In base al totale iscritti	Min 10	Min 8 Max 18	
Secondaria di 1° grado I classe	18	27	28		Min 10	Max 18	
Secondaria di 1° grado II, III classe	Numero pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri previsti per la I classe.						



REGIONE BASILICATA

Secondaria di 2° grado I classe	27 (25 sez. staccate)	30			20		presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Secondaria di 2° grado II, III, IV classe	Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri previsti per la I classe.						
Secondaria di 2° grado V classe	Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.						

8. Offerta formativa

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, al fine di garantire agli studenti le migliori opportunità possibili per l'accesso al lavoro oltre che per la prosecuzione degli studi a livello universitario, occorre prevedere e costruire un sistema formativo improntato sulla qualità, che possa contribuire a definire percorsi formativi in linea con la realtà sociale, territoriale ed economica della Basilicata, basato sui seguenti principi:

- a) valorizzazione delle vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di particolare specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area;
- b) coinvolgimento delle diverse istituzioni scolastiche nell'ottica di una maggiore integrazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
- c) promozione e rafforzamento di sinergie tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, al fine di



REGIONE BASILICATA

attivare azioni di alternanza scuola-lavoro, in tutte le tipologie previste dalla normativa vigente;

- d) favorire l'inclusione scolastica partendo dalle diverse esigenze degli alunni, in particolare di quelli che si trovano in situazione di svantaggio, prevedendo lo sviluppo di competenze cognitive, operative e sociali al fine di agevolare l'inserimento nella vita del sistema scolastico;
- e) rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli ordini di scuola dove maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che poi danno spesso luogo a conseguenti fenomeni di abbandono scolastico;
- f) previsione di adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico, finalizzate a sostenere il processo decisionale degli studenti di fronte alle scelte formative e professionali ed a favorire la definizione di un progetto personale di vita e di lavoro ipotizzandone le modalità e le tappe.

L'attuale impostazione del sistema formativo evidenzia la necessità di uno sviluppo dei collegamenti fra i sistemi formativi ed il mondo del lavoro, attivando modelli di apprendimento innovativi aventi la finalità di elevare il livello delle competenze per realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi posti di lavoro.

La Regione, nell'ottica di potenziare la formazione tecnica superiore e promuovere un collegamento fra sistema scolastico e sistema produttivo, promuoverà ogni azione utile per consentire agli studenti l'acquisizione di solide competenze tecniche e scientifiche che consentano il miglioramento del livello di occupabilità.

La Regione ha stabilito di sostenere l'attivazione di n.2 ITS, per formare tecnici superiori nelle seguenti aree:

1. ITS per l'Efficienza Energetica (produzione e gestione dell'energia e relativi impianti, energie rinnovabili, efficientamento energetico);
2. ITS per le Tecnologie del Made in Italy - Sistema Meccanica, rivolto alla "fabbrica intelligente" nel settore automotive (tecnico superiore per l'automazione e sistemi mecatronici).



REGIONE BASILICATA

La Regione, inoltre, valuterà l'attivazione di ulteriori Istituti Tecnici Superiori direttamente collegati a progetti pilota concordati con i Ministeri competenti che puntino a favorire l'attrazione di investimenti e a creare aree favorevoli agli stessi mediante azioni per la riqualificazione dei contesti territoriali di riferimento, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione di nuove tecnologie.

L'attivazione degli ITS consente alla Regione di:

- potenziare, nel quadro dell'apprendimento permanente e delle politiche attive del lavoro, la filiera tecnica e scientifica;
- orientare i giovani e le loro famiglie verso le professioni tecniche;
- aggiornare i docenti delle discipline tecnico-professionali;
- rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni, le sedi della ricerca e il sistema della formazione professionale.

Altro intervento che si intende attuare è quello relativo alla costituzione di Poli tecnico professionali in linea con le strategie di sviluppo economico regionale.

E' prevista, inoltre, l'implementazione a livello regionale dell'alternanza scuola-lavoro al fine di garantire in maniera organica e coordinata il processo di avvicinamento ed integrazione delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e di permettere una più agevole collocazione di tutti gli studenti all'interno dei percorsi previsti dall'articolo 1, commi 33-43, della legge n.107.

Per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione secondaria superiore, nel ricordare che tutte le nuove attivazioni sono subordinate alle disponibilità di organico, si precisa che la possibilità di istituire nuovi indirizzi di studio è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a. una reale e accertata richiesta del territorio che non può essere solo ipotizzata, ma basata su analisi mirate nell'ambito di riferimento;
- b. un numero di iscrizioni che renda credibile la permanenza e la continuità del corso;
- c. il nuovo indirizzo deve essere finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del territorio e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà vicine e/o limitrofe, e coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro;



REGIONE BASILICATA

- d. coerente sia con le possibilità di credibile prosecuzione degli studi (sbocchi universitari) sia con le possibilità occupazionali nel territorio;
- e. adeguata disponibilità di spazi e strutture necessarie ad un ottimale svolgimento del nuovo indirizzo.
- f. sostituzione di indirizzo, ove risultino carenti le iscrizioni al primo o al terzo anno, con un nuovo percorso, che rispetti l'istruttoria per l'istituzione di nuovi indirizzi, rientrante nel settore dell'Istituto e meglio rispondente alle esigenze del territorio.

Non dovranno essere accolte le richieste di nuovi indirizzi qualora gli stessi non dovessero risultare coerenti con i principi e i criteri su esposti.

Vanno evitate le duplicazioni e le sovrapposizioni che, a fronte di un bacino d'utenza generalmente ristretto, date le caratteristiche dei territori della Regione, rendono precaria la vita dei corsi e inducono spesso ad una spinta "concorrenza" non sempre virtuosa. Nel caso in cui gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche non siano stati attivati nei due anni precedenti essi si intenderanno automaticamente soppressi e la loro eventuale reintroduzione dovrà essere richiesta espressamente dal piano provinciale.

9. Procedura per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico 2018/2021.

La Regione approva il piano di riorganizzazione della rete scolastica sulla base delle proposte provenienti dalle Province formulate in coerenza con gli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei parametri, dei criteri e finalità fissate nelle presenti linee guida.

Le Amministrazioni Provinciali, in virtù di un processo trasparente di partecipazione e concertazione con i soggetti interessati, definiscono in Conferenze Provinciali, mediante incontri con i Comuni e le istituzioni scolastiche, l'organizzazione della rete scolastica ed eventuali proposte di modifica ed integrazione dell'offerta formativa scolastica, acquisendone i relativi atti.



REGIONE BASILICATA

Le proposte di Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche per le rispettive Province sono trasmessi alla Regione entro e non oltre il 30 ottobre 2017.

La Regione convoca in funzione consultiva il Tavolo Tecnico Interistituzionale Permanente in materia di istruzione e formazione professionale in data 15 novembre 2017 per la verifica della compatibilità delle proposte provinciali con i parametri e i criteri fissati dalle presenti Linee Guida nonché della sussistenza di contenuti complessivamente univoci e coerenti finalizzati all'armonizzazione dei piani di dimensionamento provinciali.

Le Amministrazioni Provinciali approveranno in via definitiva, tramite i rispettivi Consigli, i piani di dimensionamento e provvederanno ad inviarli alla Regione entro e non oltre il 12 dicembre 2017. Qualora le Province non provvedano a trasmettere le proposte dei piani di dimensionamento nei termini su indicati la Regione procederà alla definizione del Piano di dimensionamento scolastico utilizzando come base di riferimento il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il triennio 2015/2018.

La Regione procederà all'approvazione del "Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 2018/2021" entro il 31/12/2017, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica.


La Regione si impegna a revisionare, con cadenza annuale, il Piano di dimensionamento 2018/2021. Le eventuali azioni correttive saranno adottate previa consultazione del Tavolo Tecnico Interistituzionale Permanente istituito con D.G.R. n. 1207/2011 prendendo in considerazione l'evoluzione normativa, i cambiamenti territoriali, sociali, demografici e della popolazione scolastica, l'avanzamento del processo di costituzione dei Poli formativi e tecnico professionali e ITS, nonché in esito alle attività ricognitive e di monitoraggio annuali relative alla razionalizzazione della rete scolastica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

21 SET. 2017

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

